

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08988/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8988 del 2024, proposto da

Angelino Mafera, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Saint Camillus International University Of Health Sciences, Istituto Religioso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti non costituiti in giudizio;

Casa Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Perego,

Antonio Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare

- del provvedimento avente ad oggetto “Decreto Ministeriale n. 481 del 26.02.2024: Avviso finalizzato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – Notifica di non ammissione della proposta di intervento di MAFERA ANGELINO”, prot. n. 0012287 del 28 giugno 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca; (ii) dell’art. 7, comma 1, lett. c) del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca; (iii) dell’Allegato C del decreto n. 481 del 26 febbraio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca; (iv) ove occorrer possa, del decreto Ministeriale n. 765 del 31 maggio 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca; (v) ove occorrer possa, delle FAQ aggiornate al 22 luglio 2024;

- nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; e per ottenere

- la condanna ex artt. 31 e 34 c.p.a. di Invitalia S.p.A. al rilascio, in favore del ricorrente, della delibera di ammissione ai finanziamenti di cui al decreto n. 481 del 26 aprile 2024 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della

Ricerca, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Casa Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza collegiale n. 17716 del 14 ottobre 2024 – previo riscontro di come nessun controinteressato fosse stato evocato in giudizio - è stata disposta la rimessione in termini della parte ricorrente al fine di consentire la notifica del ricorso ad almeno un controinteressato – del cui successivo adempimento è stata fornita prova - senza tuttavia ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al finanziamento nel ritenuto presupposto che “la procedura dalla quale parte ricorrente è stata esclusa con il provvedimento impugnato sembra essersi conclusa con l'adozione del Decreto Ministeriale n. 1250 del 29 agosto 2024 di approvazione degli atti della Commissione – depositato in giudizio dalle resistenti Amministrazioni centrali - in base al quale risulta essere stato ammesso al finanziamento PNRR un solo intervento”;

Riscontrato come tale ultima considerazione debba essere rivisitata alla luce degli ulteriori depositi documentali e delle indicazioni rese dai difensori delle parti, da cui risulterebbe che la procedura non si è ancora conclusa e che la stessa sia scandita dall'adozione nel tempo di separati e distinti decreti ministeriali riferiti ad ogni singolo intervento ammesso al finanziamento;

Ritenuto pertanto che, al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, debba essere disposta la notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di finanziamento e che sono stati ammessi al contributo per cui è causa, quali controinteressati;

Ritenuto opportuno disporre la notifica per pubblici proclami a mezzo del sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca tenuto conto delle peculiari modalità di svolgimento della procedura, che renderebbe particolarmente difficoltosa la notifica

del ricorso nelle forme ordinarie, e che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948), ricorrendo, nella fattispecie in esame, “una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva di procedere alla notifica per le vie ordinarie”;

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e di eventuali motivi aggiunti;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i beneficiari ammessi al contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 481 del 26.02.2024, recante l’ “Avviso finalizzato all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore”;
- 5 - l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra idonea modalità, di copia del ricorso introduttivo, di eventuali motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Il Ministero dell'Università e della Ricerca:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, quanto alla proposta istanza cautelare, che non sussistono i presupposti per il suo favorevole esame, in quanto, con riferimento al profilo di danno grave ed irreparabile, non risultano essere state ancora esaurite le risorse stanziare e che le questioni dedotte meritino l'approfondimento proprio della sede di merito;

Ritenuto che, in ragione del rito applicabile, debba procedersi alla fissazione dell'udienza pubblica per la definizione nel merito del ricorso, ai cui fini viene individuata l'udienza calendarizzata per il giorno 19 febbraio 2025;

Ritenuto di rinviare alla fase del merito la liquidazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Terza

- Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione, nei termini ivi indicati a pena di improcedibilità;
- Rigetta la proposta istanza cautelare;
- Fissa l'udienza di merito del 19 febbraio 2025 per la definizione nel merito del ricorso.
- Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO